

TRATTAMENTO INTEGRATIVO

D.L. n. 3/2020 in L. n. 21/2020 e successive modifiche

Il D.L. n.3/2020 convertito nella Legge n. 21 del 2 aprile 2020 così come modificato dalla Legge n. 234 del 30/12/2021 "Legge di Bilancio 2022" ha previsto che, a far data dal 1° gennaio 2022 sia riconosciuto:

- un trattamento integrativo per chi ha redditi fino a 15.000 euro pari a 1.200 euro;
- un trattamento integrativo per chi ha redditi da 15.001 a 28.000 calcolato come differenza tra la somma delle detrazioni previste dalla norma e successivamente elencate e l'imposta lorda nel limite massimo di 1.200 euro:

Il sottoscritto/a _____ in qualità di _____

dell'Azienda/Ente _____ Unità locale _____

consapevole che:

- Il datore di lavoro deve automaticamente riconoscere mensilmente il "Trattamento integrativo" alle seguenti condizioni:
 - nel caso di redditi fino a 15.000, per l'anno in corso, l'imposta lorda (IRPEF) deve essere maggiore dell'importo delle detrazioni da lavoro dipendente, spettanti ai sensi dell'art. 13, comma 1 del TUIR, diminuite dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno;
 - nel caso di redditi superiori a 15.000 euro ma non a 28.000 euro il trattamento integrativo spetta, per un importo comunque non superiore a 1.200 euro, a condizione che la somma delle detrazioni sia di ammontare superiore all'imposta lorda e per un importo pari alla differenza. Le detrazioni da utilizzare per il confronto con l'imposta lorda sono le seguenti:
 - detrazione di cui all'articolo 12 del TUIR (detrazioni per carichi di famiglia);
 - detrazione di cui all'articolo 13, comma 1 del TUIR (detrazioni da lavoro dipendente);
 - detrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, del TUIR, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021;
 - rate relative alle detrazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera c), e 16-bis del TUIR;
 - detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.
- se il reddito complessivo annuo lordo (*) è superiore a 28.000 euro, **NON spetta alcun trattamento**;

(*) **Nota:** ai fini del **reddito complessivo annuo lordo** (anno _____) concorrono:

- il reddito utile ai fini della tassazione ordinaria Irpef,
- i redditi provenienti dall'affitto di immobili assoggettati a cedolare secca,
- i redditi esenti relativi ai lavoratori impatriati (art. 16 D.Lgs. n.147/2015 e successive modifiche) e relativi ai ricercatori (art. 44 D.L. n. 78/2010 in Legge n.122/2020)

non concorrono:

- il reddito da abitazione principale e relative pertinenze,
- i redditi assoggettati a tassazione sostitutiva per gli incrementi di produttività,
- i redditi a tassazione separata

richiede che il "Trattamento integrativo":

- ☐ NON venga APPLICATO
- ☐ venga APPLICATO solo in sede di conguaglio fiscale (al 31/12 o alla cessazione del rapporto di lavoro)

In caso di precedenti rapporti di lavoro nell'anno in corso, il lavoratore si impegna a consegnare tempestivamente la Certificazione Unica al fine della corretta applicazione del trattamento integrativo.

A seguito di tale dichiarazione, il sottoscritto è altresì consapevole che si provvederà, ove necessario, a recuperare, secondo norma, il credito non dovuto già eventualmente erogato a titolo di trattamento integrativo, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

Data

Firma del dipendente

Informativa sul trattamento dei dati personali

(Regolamento UE n. 2016/679)

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.